

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1699

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIAFFI, CRISTOFORI, RADÌ, MENGOZZI, PREARO,  
STELLA, PICCINELLI, MERLI, MARTINI MARIA ELETTA,  
ZAMBERLETTI**

*Presentata il 10 luglio 1969*

**Norme in materia di contratti di mezzadria stipulati in  
violazione del divieto di cui all'articolo 3 della legge  
15 settembre 1964, n. 756**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 756, sancisce il divieto dei nuovi contratti di mezzadria e la « nullità » dei contratti stipulati in violazione di tale divieto. Tale norma non ha impedito la stipulazione di innumerevoli nuovi contratti che in alcune zone, specie di mezzadria classica, raggiungono il 20 per cento sul totale dei contratti mezzadrili.

I motivi di tale fenomeno vanno ricercati nell'insufficienza delle provvidenze per la proprietà coltivatrice rispetto alla quantità e qualità di richieste, la mancanza di una concreta e possibile alternativa alla mezzadria, che sia psicologicamente, socialmente ed economicamente accettabile dai mezzadri. Infatti l'affitto, così come è regolato, non è accettabile dalla generalità ed il salariato rimane una scelta di necessità per il mezzadro, cosciente che esso rappresenta un passo indietro sulla strada dell'autonomia e dell'impresa direttiva coltivatrice.

L'accelerato esodo dai campi di questi ultimi anni ha moltiplicato i fondi rimasti liberi dai coloni, rimettendo in movimento il mercato della manodopera. Le famiglie mezzadrili più dotate vanno alla ricerca di un

fondo migliore, quelle della montagna ed alta collina scendono sui fondi liberi della bassa collina e della pianura, abbandonati dai coltivatori attratti dalle zone di espansione urbana ed industriale.

Con quali contratti si radicano questi nuovi insediamenti? A parte coloro che hanno la fortuna di poter acquistare un fondo o coloro che abbandonano la prospettiva proprietaria per quella del salariato, i più, e sono quelli maggiormente appassionati e fiduciosi nel lavoro dei campi ed in genere i più ricchi di capacità imprenditive, sono costretti ad accettare un nuovo contratto di mezzadria, pur conoscendo la sua precarietà, nella speranza di poter un giorno divenire proprietari prima che si maturi la drammatica scelta dell'esodo.

A questo punto ed in questa situazione si calano i preannunziati provvedimenti di trasformazione della mezzadria in affitto. Essi hanno riaperto il cuore alla speranza a decine di migliaia di mezzadri ma hanno anche suscitato la reazione dei concedenti. Questi ultimi, nel timore dei preannunziati provvedimenti, stanno cercando in tutti i modi di forzare il regime vincolistico della mezzadria per risolvere il vecchio contratto ed intro-

durre la conduzione a salariati o stipulare un nuovo contratto di mezzadria ma nullo e quindi impugnabile in ogni momento. In alcuni grandi complessi aziendali, carpendo la buona fede dei mezzadri ed offrendo loro fondi migliori o « buonuscite », il concedente è arrivato al punto di far ruotare i mezzadri tra i vari fondi del complesso proprietario così da stipulare per ciascuno un nuovo contratto che non fosse sottoposto al vincolo. In questi casi siamo spesso di fronte a famiglie coloniche numerose che da più di un secolo sono legate alla azienda.

Per tutti i contratti di mezzadria nulli ora stanno piovendo a centinaia le disdette o meglio le impugnazioni di nullità e quindi le intimazioni di rilascio a fine annata agraria (a novembre per lo più).

Si pensava che il varo, prima del novembre prossimo, del provvedimento di trasformazione della mezzadria in affitto, prevedendo anche i rapporti di mezzadria di fatto esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge, potesse dare ai mezzadri « disdettati » la possibilità di chiedere, prima della fine dell'annata agraria, il passaggio all'affitto e quindi risolvere la loro drammatica situazione.

Qualcuno consiglia a costoro la resistenza giudiziaria come espediente dilatorio in attesa della legge di trasformazione della mezzadria in affitto. Ma anche questa ipotetica soluzione non li salva dal rischio, qualora detta legge non sia approvata, o non sia approvata tempestivamente, di non poter rimanere sul fondo coltivato nemmeno come salariati, una volta entrati in conflitto giudiziale con il concedente al quale spetta di scegliere il salariato.

La presente proposta di legge vuol rimediare alla denunziata situazione che in gran parte nasce dalla « psicosi dell'affitto » e si aggraverà finché i necessari provvedimenti di trasformazione della mezzadria in affitto non saranno varati.

All'articolo 1 si stabilisce il principio che la nullità dei contratti di mezzadria stipulati in violazione del divieto di cui all'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 756, può essere fatta valere dal mezzadro solamente.

Il secondo comma del citato articolo 3 stabilisce la nullità dei nuovi contratti di mezzadria. Ma subito dopo si afferma che tale nullità non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. In sostanza l'ordinamento giuridico dello Stato non riconosce tale contratto e quindi non lo protegge. Ne riconosce e protegge però gli effetti, limitatamente al periodo in cui il rapporto

stesso ha avuto esecuzione. Evidentemente si vogliono tutelare, con l'eccezionalità di questa norma, i particolari valori sociali del rapporto di lavoro la cui esecuzione spontanea lo Stato vuole che avvenga secondo le norme già fissate per lo stesso rapporto in regime di proroga. Il lavoro, comunque prestato, non può essere privato della tutela ritenuta inderogabile (Galloni - *Riv. Dir. Agr.*, anno XLIII fascicoli 1-2 - *Limiti dell'autonomia privata nella nuova disciplina di contratti agrari*).

Siamo pertanto di fronte più ad una annullabilità del contratto che ad una nullità vera e propria. Non vi è nessuna protezione attiva dell'ordinamento se non per gli effetti del rapporto spontaneamente eseguito, vi è una protezione passiva dell'ordinamento che è la nullità o meglio annullabilità mediante *exceptio*, in via di eccezione.

Per gli stessi motivi di valore sociale che costituiscono la *ratio* della norma eccezionale che tutela gli effetti del rapporto consensualmente eseguito, deve potersi giustificare l'articolo 1 della proposta di legge che riserva la tutela in via di *exceptio* al solo mezzadro. Esso è infatti la parte più debole del rapporto, arrecando prevalentemente lavoro vitale e non capitale come prevalentemente apporta il concedente, e pertanto è interesse di un giusto ordinamento che il lavoratore non sia alla mercé di una dichiarazione di nullità che il concedente, come spada di Damocle, possa eccipergli in qualsiasi momento.

L'articolo 2 del progetto stabilisce l'inefficacia di adesioni del mezzadro al rilascio del fondo a seguito dell'eccepita nullità del contratto sempreché il rapporto sia ancora di fatto esistente. Si vuole con ciò comprendere nella applicazione della legge tutti quei casi di rilascio già definiti ma rinviati alla fine dell'annata agraria o del ciclo produttivo e nei quali il mezzadro ha aderito non di sua iniziativa ma per necessità.

Onorevoli colleghi! L'importanza e l'urgenza di un tale provvedimento non sfuggirà a quanti conoscono il dramma dei mezzadri che nel prossimo novembre saranno espulsi dai fondi non per loro scelta o inadempienza, non per far luogo a radicali trasformazioni agricole ma solo per aver dovuto aderire ad un contratto non tutelato e rescindibile *ad nutum* e per pagare essi il prezzo della avventata trasformazione della mezzadria in affitto.

La legge deve prevenire disperate reazioni e risparmiare una pesante ingiustizia a tante famiglie di lavoratori dei campi.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

La nullità dei contratti di mezzadria stipulati in violazione del divieto di cui all'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 756, può essere fatta valere dal solo mezzadro.

### ART. 2.

È inefficace ogni precedente adesione del mezzadro al rilascio del fondo a seguito dell'eccepita nullità del contratto, sempreché il rapporto sia ancora di fatto esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.